

STATUTO

SAN MICHELE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CATANIA CT VIA ORTO SAN
CLEMENTE 29

Numero REA: CT - 436506

Codice fiscale: 05818320870

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 25-02-2021 - Statuto completo	2
--	---

	società cooperativa sociale oggi costituita, onde procedere	
	alla trasmissione della stessa presso l'Ufficio delle Imprese	
	competente, avvertendolo delle penalità vigenti in caso di	
	tardiva trasmissione della pratica.	
	Il Presidente comparente Bivacqua Sonia Rosa, così nominato	
	è autorizzato ad apportare al presente atto costitutivo e	
	alle allegate norme statutarie, tutte le modifiche,	
	soppressioni e aggiunte, utili o solo necessarie, richieste	
	in sede di deposito presso il Registro delle Imprese	
	competente.	
	Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della	
	società cooperativa sociale, che si indicano globalmente in	
	Euro milletrecento.	
	L'Organizzazione ed il funzionamento della società	
	cooperativa sociale sono regolate dalle norme qui di seguito	
	riportate, che contengono anche l'indicazione dello scopo e	
	dell'attività che costituisce l'oggetto sociale.	
	NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA' COOPERATIVA	
	"SAN MICHELE Società Cooperativa Sociale"	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Costituzione e Denominazione	
	Art. 1) E' costituita, ai sensi della Legge 381/1991, art. 1	
	lettera a), con sede nel comune di Catania, la Società	
	cooperativa sociale denominata "SAN MICHELE Società	
	cooperativa sociale". La Cooperativa potrà istituire,	

	trasferire o sopprimere con delibera dell'Organo	
	amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e	
	rappresentanze anche altrove.	
	Durata	
	Art. 2) La Cooperativa ha durata fino al 31 Dicembre 2050 e	
	potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea	
	straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci	
	dissenzienti.	
	SCOPO - OGGETTO	
	Scopo mutualistico	
	Art. 3) la Cooperativa, conformemente all'art.1 della Legge	
	381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire	
	l'interesse generale della comunità alla promozione umana e	
	all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi	
	lo spirito mutualistico e solidaristico attraverso la	
	promozione e la realizzazione di attività educative,	
	ricreative, espressive, formative e di assistenza.	
	La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il	
	principio della mutualità senza fini di speculazione privata	
	ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione	
	in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le	
	migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i	
	soci lavoratori. La Cooperativa può svolgere la propria	
	attività anche con terzi. A norma della legge 3 Aprile 2001	
	n.142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio	

	lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del	
	rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in	
	forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma,	
	consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto	
	di associazione in partecipazione, con cui contribuisce	
	comunque al raggiungimento dello scopo sociale.	
	Oggetto sociale	
	Art. 4) Considerato lo scopo mutualistico così come definito	
	all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi	
	dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come	
	oggetto diretto e/o in appalto o convenzione con Enti	
	Pubblici e Privati in genere, le seguenti attività educative	
	e socio assistenziali e precisamente:	
	- La gestione di servizi socio sanitari - socio assistenziali	
	ed educativi ai sensi dell'articolo uno, 1 comma punto a)	
	della Legge 8 novembre 1991 n.381;	
	- Lo svolgimento di attività diverse: agricole, industriali,	
	commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento	
	lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell'articolo uno	
	o, 1 comma punto b) della Legge 8 novembre 1991 n.381, dove	
	persone svantaggiate si intendono quelle indicate all'art.4)	
	comma 1 della predetta Legge 381/1991.	
	Nell'ambito delle superiori finalità la cooperativa si	
	propone di agevolare l'inserimento dei propri soci - siano	
	esse persone svantaggiate che non - nel mondo del lavoro,	

	proponendosi quale forza operativa per assicurare in	
	prospettiva posti di lavoro stabili e combattere la	
	disoccupazione.	
	In relazione ai propri scopi la cooperativa ha quindi per	
	oggetto sociale le seguenti attività:	
	La gestione, stabilmente o temporaneamente, dei seguenti	
	servizi in campo sociale e sanitario e riabilitativo rivolti	
	a privati, imprese ed enti pubblici quali Comuni, Province,	
	Regioni e A.S.L. e precisamente:	
	1. interventi di assistenza qualificata a domicilio e presso	
	strutture residenziali e semiresidenziali destinati a minori	
	in stato di abbandono e non; tutela attraverso affidi ed	
	adozioni; presa in carico di minori sottoposti a	
	provvedimenti civili ed amministrativi del T.M. in comunità	
	alloggio, terapeutiche e centri di orientamento definendo	
	Piani Educativi Individualizzati; interventi di prevenzione,	
	assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori vittime di	
	abuso;	
	2. gestione di asili nido, scuole dell'infanzia e baby	
	parking;	
	3. prevenzione delle diverse forme di disagio attraverso la	
	promozione dell'aggregazione giovanile mediante attività	
	ludiche, ricreative e culturali che permettano l'impiego del	
	tempo libero e la formazione dei giovani;	
	4. sostegno alle famiglie di minori in situazione di disagio,	

	di disadattamento o di devianza attraverso laboratori di	
	orientamento counselling, mediazione familiare e tutela	
	globale della salute;	
	5. interventi di assistenza qualificata a domicilio e presso	
	strutture residenziali e semiresidenziali destinati ad	
	anziani, atti a migliorare la loro qualità della vita	
	attraverso interventi mirati, volti a favorire la loro	
	riabilitazione in un contesto alternativo all'assistenza	
	sanitaria prestata in regime di ricovero ospedaliero;	
	6. interventi di assistenza qualificata a domicilio, presso	
	strutture residenziali e semiresidenziali e presso istituti	
	scolastici, destinati a disabili al fine di migliorare il	
	loro percorso riabilitativo per il raggiungimento di una vita	
	autonoma;	
	7. servizi di mediazione culturale per favorire	
	l'integrazione degli immigrati residenti in Italia, il loro	
	accesso al mercato delle abitazioni ed al mondo del lavoro.	
	Servizi di ospitalità temporanea per immigrati privi del	
	permesso di soggiorno (su provvedimento governativo e nei	
	limiti stabiliti dalla legge);	
	8. progettazione, gestione e realizzazione di interventi	
	rivolti a detenuti ammessi a misure alternative per fornire	
	un sostegno psicologico, animazione socio-culturale, percorsi	
	formativi individualizzati e realizzazione di laboratori	
	artigianali al fine di sostenere il loro inserimento	

	lavorativo;	
	9. progettazione, gestione e realizzazione di corsi di	
	formazione culturale, sociale e professionale, nonché	
	attività di ricerca e di consulenza, anche in collegamento	
	con enti pubblici e privati, con particolare attenzione verso	
	soggetti svantaggiati e portatori di interessi sociali;	
	10. attività di inserimento lavorativo con presenze di	
	persone svantaggiate, realizzato attraverso la gestione di	
	unità produttive di tipo artigianale, industriale, agricolo e	
	commerciale;	
	11. organizzazione di conferenze, seminari, corsi presso	
	scuole ed enti pubblici e privati, gestione di attività	
	culturali nell'ambito delle arti visive, della musica, del	
	teatro, dell'ambiente, delle tematiche sociali e del lavoro;	
	12. progettazione e realizzazione di servizi in ambito	
	turistico inerenti a: "turismo religioso; turismo sociale;	
	turismo d'evento e turismo accessibile" al fine di favorire	
	una migliore qualità della vita a soggetti svantaggiati e	
	portatori di interessi sociali, anziani e viaggiatori con	
	mobilità ridotta. Gestione di strutture alberghiere, case	
	vacanza e campeggi, aperti a singoli, famiglie e a gruppi ed	
	organizzazioni, con il fine di favorire la realizzazione	
	degli scopi sociali in ambito turistico;	
	13. studio e verifica dei bisogni territoriali mediante	
	ricerche di tipo epidemiologico-statistico e sociologico;	

	produzione, pubblicazione e diffusione editoriale e	
	multimediale di materiale informativo e formativo inerente	
	l'oggetto sociale;	
	14. attività di promozione e sensibilizzazione dell'impegno	
	delle istituzioni a favore delle persone deboli e	
	svantaggiate e di affermazione dei loro diritti.	
	Attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità	
	sociale entro cui si opera, al fine di renderla più	
	consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza	
	delle persone in stato di bisogno;	
	15. come attività secondarie possono essere intraprese	
	iniziative sportive e ricreative aperte a tutta la	
	cittadinanza, purché siano ritenute utili alla realizzazione	
	degli scopi sociali.	
	Inoltre possono essere aperti punti vendita occasionali e/o	
	permanenti quali negozi al dettaglio, nei quali può essere	
	venduto e commercializzato tutto ciò che viene prodotto in	
	proprio con scopo ergoterapeutico e riabilitativo all'interno	
	dei vari centri o acquistati da terzi;	
	16. gestire strutture sociali anche di proprietà di enti	
	pubblici;	
	17. organizzazione del servizio di assistenza per l'autonomia	
	e la comunicazione degli studenti con handicap grave	
	frequentanti istituti di istruzione inferiore e superiore;	
	18. istituzione e gestione di tipologie di strutture come:	

	- istituti di ricovero in semiconvitto ed in convitto;	
	- asilo nido;	
	- centro diurno assistenza ed incontro;	
	- comunità alloggio;	
	- casa albergo;	
	- casa protetta e RSA;	
	- centro accoglienza per ospitalità diurna o residenziale	
	temporanea;	
	- soggiorni vacanza;	
	- comunità di tipo familiare;	
	- assistenza domiciliare;	
	- casa di riposo;	
	- casa accoglienza (solo per gestanti e ragazze madri e donne	
	in difficoltà);	
	- comunità di pronta accoglienza;	
	- telesoccorso;	
	- casa famiglia per minori;	
	- centro socio-riabilitativo residenziale;	
	- centro socio-riabilitativo diurno;	
	- centro socio-occupazionale o di terapia occupazionale;	
	- comunità educativa;	
	- centro di assistenza residenziale per persone affette da	
	ritardi mentali, disturbi mentali o che abusano di sostanze	
	stupefacenti.	
	Tali tipologie strutturali potranno essere istituite e	

	gestite per minori, anziani, inabili, gestanti e ragazze	
	madri.	
	19. diffondere presso l'opinione pubblica la conoscenza delle	
	problematiche connesse alla prevenzione oncologica.	
	a) informazione ed educazione alla salute e alla prevenzione	
	oncologica;	
	b) sensibilizzazione delle persone e degli organismi,	
	pubblici e privati, che operano nell'ambito sanitario e	
	ambientale;	
	c) formazione ed educazione alla prevenzione oncologica nelle	
	scuole, nei luoghi di lavoro e nei confronti delle donne;	
	d) la formazione e aggiornamento del personale sanitario e	
	amministrativo, di quello addetto ai servizi ambientali e dei	
	volontari;	
	e) partecipazione dei cittadini e delle diverse componenti	
	sociali alle attività di prevenzione della Cooperativa	
	Sociale SAN MICHELE;	
	f) studi e ricerche in campo oncologico;	
	g) diagnosi precoce, assistenza psico-sociale, riabilitazione	
	e assistenza domiciliare, anche attraverso le varie	
	espressioni del volontariato, nel rispetto della normativa	
	concernente le singole professioni sull'assistenza sanitaria;	
	h) programmazione oncologica;	
	i) collabora e si coordina con Istituzioni, Enti ed	
	organismi, pubblici e privati, non profit e profit,	

	soprattutto locali, che operano nell'ambito socio-sanitario,	
	ambientale,	
	territoriale della prevenzione oncologica, dell'assistenza e	
	della riabilitazione;	
	l) collabora con le Istituzioni scolastiche, con le OO.SS.,	
	con i datori di lavoro e loro associazioni, con i comandi	
	militari del territorio di riferimento;	
	m) scambia informazioni con organizzazioni similari a livello	
	regionale, nazionale ed internazionale;	
	n) cura la raccolta del supporto economico pubblico e privato	
	per il perseguimento degli scopi statutari;	
	o) pone in essere iniziative per il miglioramento della	
	qualità dell'assistenza oncologica;	
	p) predispone l'eventuale attività ambulatoriale nel rispetto	
	della normativa vigente e munendosi delle necessarie	
	autorizzazioni;	
	q) svolge altri compiti che possono essere attribuiti dalle	
	leggi nazionali e regionali e/o da altre fonti normative;	
	20. diffondere presso l'opinione pubblica la conoscenza delle	
	problematiche connesse alla SLA.	
	Promuovere la tutela, l'assistenza anche domiciliare e le	
	cure ai malati di SLA, garantendone la dignità personale per	
	una migliore qualità di vita.	
	Informare i pazienti e i loro famigliari sulla malattia,	
	sulle possibilità di cura e di assistenza.	

	Sostenere i pazienti ed i familiari attraverso un centro	
	d'ascolto e consulenza, punto di riferimento per il personale	
	di assistenza. Promuovere la ricerca sulla malattia.	
	Favorire la raccolta e l'elaborazione di dati epidemiologici	
	su base regionale, nazionale ed internazionale.	
	Organizzare la formazione di gruppi di supporto ai malati e	
	alle loro famiglie.	
	Realizzare convegni di studio e pubblicazioni informative per	
	ammalati, familiari ed operatori sanitari.	
	21. incoraggiare, coordinare e sostenere la ricerca rivolta	
	alla prevenzione, diagnosi e cura della Sclerosi Multipla	
	(brevemente definita S.M.) con particolare riferimento alle	
	sue connessioni con l'Insufficienza Venosa Cronico Cerebro -	
	Spinale (brevemente definita C.C.S.V.I.).	
	La Società Cooperativa Sociale "San Michele" potrà effettuare	
	prestazioni di carattere erogativo soltanto nei confronti di	
	altri Enti pubblici, nonché di altri Enti senza scopo di	
	lucro che operino prevalentemente e direttamente nei settori	
	previsti dall'art. 10 comma 1 lett.a) del D.Lgs. n. 460/1997.	
	Aiutare e sostenere i pazienti - cittadini e stranieri -	
	affetti da queste malattie e le loro famiglie;	
	- diffondere nel sistema socio-sanitario e nella società	
	civile informazioni scientifiche concernenti i risultati	
	delle ricerche riguardanti le sindromi succitate e i	
	progressi nel campo della loro prevenzione, diagnosi e cura.	

	(Tali attività, di natura accessoria e funzionale rispetto a	
	quelle istituzionali di assistenza sociale e socio-sanitaria,	
	potranno essere svolte solo in via non continuativa e quali	
	attività aventi scopo divulgativo, informativo e di	
	sensibilizzazione);	
	- pubblicizzare le caratteristiche principali delle sindromi	
	neuro vascolari connesse a SM e CCSVI ed i risultati della	
	ricerca scientifica. (Tali attività, di natura accessoria e	
	funzionale rispetto a quelle istituzionali di assistenza	
	sociale e socio-sanitaria, potranno essere svolte solo in via	
	non continuativa e quali attività aventi scopo divulgativo,	
	informativo e di sensibilizzazione);	
	- reperire fondi per sostenere le ricerche svolte sia da	
	istituzioni o enti pubblici e privati, sia da operatori o	
	esperti, che abbiano come obiettivo la prevenzione, la	
	diagnosi e la cura della sclerosi multipla, della CCSVI e di	
	altre malattie correlate. (La raccolta fondi dovrà avere solo	
	carattere di occasionalità, dovrà avvenire in concomitanza di	
	celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione e,	
	se effettuata mediante cessione di beni, dovrà essere	
	realizzata utilizzando beni di modico valore);	
	- collaborare e cooperare con il Sistema Sanitario Nazionale	
	(SSN), con il sistema socio sanitario assistenziale privato,	
	nonché con altre Istituzioni ed Enti aventi scopi affini o	
	connessi a quelli dell'Associazione in tutte le attività che	

	non risultino incompatibili con gli scopi statutari e/o con	
	la natura stessa dell'associazione;	
	- organizzare, promuovere e gestire attività di orientamento,	
	aggiornamento e formazione professionale per volontari,	
	disabili neuromotori e loro congiunti, personale medico,	
	psicologico, infermieristico, fisioterapico. (Tali attività	
	potranno essere rese solo nei confronti di soggetti cd	
	svantaggiati - in ragione delle loro condizioni fisiche,	
	psichiche, economiche, sociali o familiari - o per la	
	preparazione di personale specializzato che operi	
	esclusivamente all'interno della "Società Cooperativa Sociale	
	SAN MICHELE" per il perseguimento delle proprie finalità	
	solidaristiche).	
	Per il raggiungimento dei propri scopi la "Società	
	Cooperativa Sociale San Michele" potrà, in via strumentale ed	
	accessoria, svolgere, tra le altre, le seguenti attività:	
	a) sostenere le attività di assistenza ai soggetti colpiti da	
	sclerosi multipla ed alle loro famiglie;	
	b) stipulare accordi per l'affidamento a terzi di parte delle	
	proprie attività;	
	c) stipulare contratti, convenzioni, protocolli d'intesa e,	
	comunque, accordi di ogni genere e natura, con enti pubblici	
	ed enti privati senza scopo di lucro che perseguano finalità	
	di interesse sociale per lo svolgimento delle attività di cui	
	al presente articolo;	

	d) promuovere e organizzare, stabilmente e/o saltuariamente,	
	seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni,	
	incontri, avvenimenti, iniziative ed eventi in ambito	
	sanitario e assistenziale, procedendo alla pubblicazione dei	
	relativi atti o documenti. (Tali attività, di natura	
	accessoria e funzionale rispetto a quelle istituzionali di	
	assistenza sociale e socio-sanitaria, potranno essere svolte	
	solo in via non continuativa e quali attività aventi scopo	
	divulgativo, informativo e di sensibilizzazione; inoltre le	
	predette attività potranno essere rese solo nei confronti di	
	soggetti cd svantaggiati - in ragione delle loro condizioni	
	fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari - o per	
	la preparazione personale specializzato che operi	
	esclusivamente all'interno della Società Cooperativa Sociale	
	"SAN MICHELE" per il perseguimento delle proprie finalità	
	solidaristiche);	
	e) svolgere, con l'osservanza dei limiti imposti dalla legge,	
	attività di raccolta fondi e finanziamenti, sia direttamente	
	sia attraverso altri enti, con qualsiasi strumento e/o mezzo,	
	per la realizzazione ed il sostegno delle proprie iniziative.	
	(La raccolta fondi dovrà avere solo carattere di	
	occasionalità, dovrà avvenire in concomitanza di	
	celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione e,	
	se effettuata mediante cessione di beni, dovrà essere	
	realizzata utilizzando beni di modico valore);	

	f) realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso, a	
	qualsiasi titolo, acquistare beni mobili e immobili, impianti	
	e attrezzature e materiali necessari per l'espletamento della	
	propria attività;	
	g) compiere, nei limiti e con l'osservanza delle modalità di	
	legge, operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e	
	immobiliari, nonché richiedere sovvenzioni, contributi, mutui	
	e finanziamenti.	
	22. La Società Cooperativa Sociale "SAN MICHELE" opera anche	
	a favore di persone con diversa abilità e delle loro	
	famiglie, si propone ogni azione che comporti miglioramento	
	della qualità della vita delle persone affette da forme di	
	decadimento e deterioramento cognitivo di vario tipo e grado	
	(ad esempio malattia di Alzheimer e altre forme di demenza)	
	di seguito indicate per brevità persone diversamente abili,	
	di tutta la loro famiglia, di donne, familiari e non	
	familiari.	
	La Società Cooperativa Sociale si propone in particolare:	
	- la realizzazione di interventi finalizzati al sostegno	
	delle persone affette dalla malattia di Alzheimer, e sindromi	
	demenziali correlate, e dei loro familiari proponendosi come	
	punto di riferimento e di aggregazione;	
	- l'assistenza di malati e loro familiari nei rapporti con	
	presidi sanitari, enti pubblici;	
	- la sensibilizzazione intorno alle peculiari problematiche	

	che la malattia di Alzheimer solleva e al sostegno dei	
	pazienti e delle loro famiglie;	
	- la proposizione e il sostegno di modelli di attenzione	
	integrale nei confronti di una malattia che si appresta a	
	divenire una delle principali cause di invalidità;	
	- la predisposizione di forme specifiche di assistenza per i	
	malati ed i familiari;	
	- lo studio e l'incentivazione alla costituzione di centri di	
	assistenza;	
	- la formazione di personale specializzato anche attraverso	
	l'organizzazione di convegni e corsi di studi;	
	- l'intervento presso le forze politiche e sindacali e presso	
	le amministrazioni pubbliche al fine di promuovere il diritto	
	alla salute e alla qualità della vita e la tutela giuridica	
	del malato e dei familiari;	
	- la promozione del ruolo informativo dei malati e dei loro	
	familiari per l'acquisizione di dati statistici di rilevanza	
	sociale e sanitaria;	
	- il potenziamento, anche in coordinamento con altre	
	organizzazioni italiane e straniere che perseguono analoghe	
	finalità, della ricerca inerente gli aspetti	
	etiopatogenetici, terapeutici, assistenziali e sociali della	
	malattia di Alzheimer, e sindromi demenziali correlate;	
	- informare e sensibilizzare l'opinione pubblica e tutte le	
	figure professionali coinvolte nella gestione di coloro che	

	sono affetti dai vari tipi di demenza;	
	- diffondere la cultura del valore della diversità;	
	- stimolare la ricerca e per quanto possibile coordinarla	
	sulle cause, prevenzione, assistenza e terapia sulle malattie	
	di demenza;	
	- assistere e sostenere le famiglie che si prendono cura	
	delle persone affette da malattie di demenza;	
	- tutelare i diritti dei malati e dei loro familiari al fine	
	di ottenere una migliore politica pubblica e una migliore	
	legislazione;	
	- promuovere la nascita di centri pilota per la diagnosi e	
	l'assistenza alle persone affette da demenza e per la	
	formazione di personale socio sanitario specializzato;	
	- promuovere il potenziamento delle famiglie attraverso	
	attività di mutuo-aiuto;	
	- prevenire e contrastare forme di violenza fisica,	
	psicologica e relazionale nei confronti dei malati di demenza	
	e delle loro famiglie;	
	- promuovere la valorizzazione del lavoro di cura sul piano	
	etico, sociale, economico, sanitario, legislativo, delle pari	
	opportunità e delle pari dignità;	
	- promuovere attività e azioni integrate a favore delle donne	
	e degli uomini che svolgono lavoro di cura;	
	- promuovere percorsi innovativi di integrazione degli	
	interventi sanitari e assistenziali con la partecipazione	

	della cittadinanza attiva e dei familiari in sinergia con le	
	Regioni, le Province, i Comuni, le Aziende Sanitarie ed in	
	genere le istituzioni pubbliche ed il terzo settore.	
	Per conseguire il proprio oggetto sociale la Società	
	Cooperativa Sociale opera per:	
	- tutelare la dignità ed i diritti sanciti dalla Costituzione	
	Italiana, dall'Unione Europea e dalla Dichiarazione delle	
	Nazioni Unite sui diritti dei diversamente abili;	
	- perseguire la tutela delle persone diversamente abili	
	curando la loro dignitosa collocazione ed in particolare	
	stimolare iniziative atte a favorire la vita indipendente e	
	la residenzialità delle persone prive di sostegno familiare;	
	- promuovere sul territorio interventi (ri)abilitativi e	
	l'integrazione, nel tempo libero ed ogni altra opportunità di	
	partecipazione sociale;	
	- promuovere e/o gestire attività di formazione, consulenza,	
	aggiornamento per le famiglie dei diversamente abili e per	
	personale operante nel settore;	
	- promuovere attività di ricerca in campo sociale e sanitario	
	in concerto con enti pubblici e privati;	
	- promuovere nuove forme di cittadinanza attiva, di tutela	
	del diritto alla salute, della tutela del diritto alla	
	dignità attraverso il lavoro in rete e sinergia con enti	
	pubblici e privati.	
	Per realizzare le finalità statutarie la Società Cooperativa	

	Sociale altresì potrà:	
	- acquistare beni mobili e immobili, attraverso atti tra vivi	
	o a titolo di successione o donazione;	
	- acquistare servizi a titolo gratuito o oneroso;	
	- promuovere campagne di raccolta fondi da destinarsi al	
	perseguimento delle finalità statutarie;	
	- collaborare con qualsiasi cittadino, ente o gruppo politico	
	che voglia perseguire le stesse finalità previste dal	
	presente statuto;	
	- ricercare e accettare contributi da amministrazioni	
	pubbliche ed enti privati nazionali e sovranazionali da	
	destinarsi allo svolgimento delle attività in conformità alle	
	finalità istituzionali;	
	- svolgere tutte le attività di promozione e di incremento,	
	anche in ordine finanziario, per il raggiungimento dei fini	
	di cui sopra; potrà quindi, se del caso, svolgere qualsiasi	
	attività economica e non, finanziaria, immobiliare e	
	mobiliare che ritenga opportuna per il raggiungimento dello	
	scopo sociale, comprendendo quindi la partecipazione in enti	
	o organismi di qualsiasi natura, società comprese, purchè in	
	sintonia con le finalità etiche del presente statuto.	
	L'attività della cooperativa potrà, in ogni caso, essere	
	svolta anche con terzi.	
	Tutte le attività sopraindicate, essendo tra loro collegate	
	funzionalmente, non potranno che essere perseguite con quelle	

	modalità ed in quei termini che garantiscano alla società	
	cooperativa il più efficace raggiungimento dei propri fini; a	
	tal scopo, proprio per garantire che le finalità - anche tra	
	loro connesse - a cui la cooperativa mira, siano	
	efficacemente raggiunte, l'organizzazione amministrativa	
	della cooperativa dovrà, a cura dell'organo amministrativo,	
	consentire una netta separazione delle gestioni relative alle	
	diverse attività esercitate, ai fini di una corretta	
	applicazione delle agevolazioni concesse.	
	La Società per il raggiungimento dei suoi scopi, potrà	
	accedere alle agevolazioni legislative e creditizie previste	
	dallo Stato, dalla CEE, dalla Regione e da altri enti secondo	
	le normative di legge vigenti e future; potrà richiedere, tra	
	l'altro, contributi in conto capitale, crediti a lungo e	
	medio termine, crediti di esercizio a condizioni e tasso	
	agevolati, contributi sugli interessi, costituzioni di	
	cauzione, rilascio di fidejussioni e garanzie varie.	
	In ordine alle eventuali attività professionali, la Società	
	Cooperativa Sociale si avvarrà dell'opera dei singoli	
	professionisti che agiranno sotto la loro personale	
	responsabilità.	
	E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle	
	istituzionali e da quelle alle stesse direttamente connesse.	
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e concludere	
	tutte le contrattazioni di natura immobiliare, mobiliare,	

	industriale, finanziaria e bancaria ritenute necessarie o	
	utili per la realizzazione degli scopi sociali e comunque	
	direttamente connesse ed attinenti ai medesimi.	
	Poiché la cooperativa rispetta ed intende rispettare le	
	disposizioni di cui alla legge 8 novembre 1991 n.381, essa è	
	cooperativa a mutualità prevalente indipendentemente dai	
	requisiti di cui all'art.2513.	
	In caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità	
	prevalente si farà applicazione di quanto disposto dall'art.	
	2545-octies del c.c..	
	Soci operatori	
	Art. 5) Il numero dei soci è illimitato e non può essere	
	inferiore al minimo stabilito dalla legge. La compagine	
	sociale è composta esclusivamente da persone fisiche. Possono	
	assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di	
	contribuire al raggiungimento degli scopi sociali. In	
	particolare essi sono distinti in:	
	a) soci lavoratori, che per la loro capacità effettiva di	
	lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare	
	direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro	
	attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi	
	sociali.	
	b) soci volontari, che prestano la loro attività	
	gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai	
	sensi e per gli effetti della legge 381/91.	

	c) soci fruitori, che usufruiscono a vario titolo,	
	direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dalla	
	società cooperativa. Possono essere soci ordinari tutti	
	coloro che non avendo interessi contrastanti con quelli della	
	società siano, in possesso di requisiti tecnico-professionali	
	utili al raggiungimento dell'oggetto sociale di cui	
	all'articolo precedente e prestino la propria opera nella	
	società. In nessun caso possono essere soci coloro che,	
	secondo la valutazione dell'organo amministrativo, esercitano	
	in proprio imprese che si trovino, in relazione alle	
	dimensioni, alla tipologia e alla dislocazione dell'impresa,	
	in concorrenza con l'attività svolta dalla cooperativa.	
	Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e	
	amministrativi nel numero strettamente necessario al buon	
	funzionamento della società.	
	Categoria speciale dei soci	
	Art. 6) La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale	
	di soci cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del	
	codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati	
	dal presente articolo. Il numero dei soci ammessi alla	
	categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo	
	del numero totale dei soci cooperatori di cui alla lettera a)	
	del precedente articolo. In tale categoria speciale potranno	
	essere ammessi solo soci lavoratori comunque in possesso dei	
	requisiti di cui all'art.5) del presente statuto che	

	intendano completare la loro formazione o valutare in modo	
	graduale il proprio inserimento nella cooperativa. La durata	
	dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei	
	limiti di legge, verrà fissata in apposito regolamento in	
	funzione della natura e della durata dell'ulteriore rapporto	
	instaurato. Il socio appartenente alla categoria speciale ha	
	diritto di voto solo nelle deliberazioni relative	
	all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri	
	soci. I soci appartenenti alla categoria speciale non possono	
	essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e	
	non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del	
	codice civile. Oltre che nei casi previsti dalla legge e	
	dall'art.10) del presente statuto, il socio appartenente alla	
	categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo	
	l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di	
	almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al	
	rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare	
	del suddetto termine. Costituiscono cause di esclusione del	
	socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle	
	individuate dall'art. 11) del presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la	
	compagine societaria;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque	
	l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti	

	nell'attività svolta, con conseguente inopportunità del suo	
	inserimento nell'impresa. Verificatasi una causa di	
	esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria	
	potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima	
	della scadenza del periodo di formazione o inserimento	
	fissato al momento della sua ammissione. Qualora, al termine	
	del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria	
	speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia	
	stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è	
	ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui	
	all'art.5) del presente statuto. Il passaggio alla categoria	
	ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato	
	all'interessato e annotato a cura dell'Organo amministrativo	
	nel libro dei soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non	
	previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni	
	dei soci lavoratori.	
	Domanda di ammissione	
	Art. 7) Chi intende essere ammesso come socio dovrà	
	presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che	
	dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della	
	condizione professionale, delle specifiche competenze	

	possedute;	
	c) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si	
	chiede di essere iscritto;	
	d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il	
	quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai	
	limiti di legge;	
	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni	
	legalmente adottate dagli organi sociali.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente art. 5), delibera sulla domanda secondo	
	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo	
	mutualistico e l'attività economica svolta. La deliberazione	
	di ammissione deve essere comunicata all'interessato e	
	annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei	
	soci. L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare	
	la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e	
	comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di	
	ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi	
	l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni	
	dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si	
	pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non	
	accolte, se non appositamente convocata, in occasione della	
	successiva convocazione. L'Organo amministrativo, nella	
	relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso,	

	illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con	
	riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Obblighi del socio	
	Art. 8) Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla	
	legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'Organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso	
	delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea	
	in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo	
	amministrativo;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci. La variazione del	
	domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa	
	comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla	
	Cooperativa.	
	Perdita della qualità del socio	
	Art. 9) La qualità di socio si perde per recesso, esclusione,	
	scioglimento o per causa di morte.	
	Recesso del socio	
	Art. 10) Oltre che nei casi previsti dalla legge, può	

	recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la	
	cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata	
	alla Società. L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro	
	60 giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti	
	del recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata	
	comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento	
	della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con	
	le modalità previste al successivo art. 35). Il recesso ha	
	effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla	
	comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e	
	Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio	
	in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario,	
	con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo	
	amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far	
	decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del	
	provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Esclusione	
	Art.11) L'esclusione può essere deliberata dall'Organo	
	amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei	

	confronti del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti	
	richiesti per l'ammissione;	
	b) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con	
	diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora	
	incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di	
	lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato dai	
	regolamenti ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01 e nel	
	caso di socio volontario che abbia cessato l'attività di	
	volontariato presso la cooperativa;	
	c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni	
	che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o	
	che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle	
	deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti	
	sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali,	
	salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al	
	socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;	
	e) che, previa intimazione da parte dell'Organo	
	amministrativo, non adempia entro 30 giorni, al versamento	
	del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme	
	dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con	
	la Cooperativa, o che presti la propria opera presso imprese	

	private o pubbliche, senza l'esplicita autorizzazione	
	dell'Organo amministrativo;	
	g) che in qualunque modo danneggia moralmente o materialmente	
	la società, oppure fomenta dissidi o disordini fra i soci.	
	Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso qualora:	
	- nell'ambito di lavoro si determini una causa di risoluzione	
	del rapporto di lavoro stesso per uno dei motivi riportati	
	nel regolamento interno della cooperativa, redatto ed	
	approvato ai sensi della L. 142/2000;	
	- il rapporto venga a cessare per qualsiasi ragione o causa	
	nel caso in cui il rapporto mutualistico si concretizzi con	
	la sola prestazione lavorativa. Lo scioglimento del rapporto	
	sociale determina anche la risoluzione dei rapporti	
	mutualistici pendenti. L'esclusione diventa operante	
	dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura	
	dell'Organo amministrativo.	
	Delibere di recesso ed esclusione	
	Art. 12) Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed	
	esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante	
	raccomandata con ricevuta di ritorno.	
	Liquidazione	
	Art. 13) I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso	
	esclusivamente delle quote interamente liberate,	
	eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 26),	
	comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base	

	del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del	
	rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo	
	e, comunque, in misura mai superiore all'importo	
	effettivamente versato e rivalutato. La liquidazione	
	comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato,	
	qualora sussista nel patrimonio della Società. Il pagamento è	
	effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio	
	stesso.	
	Morte del socio	
	Art. 14) In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del	
	socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle	
	quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella	
	misura e con le modalità di cui al precedente art. 13). Gli	
	eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio, dichiarazione sostitutiva di atto	
	notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino	
	gli aventi diritto. Nell'ipotesi di più eredi o legatari	
	essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare	
	quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi	
	2 e 3 del codice civile.	
	Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità	
	dei soci cessati	
	Art. 15) La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote	

	in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del	
	socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 2	
	anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio	
	nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto	
	operativo. Il valore delle quote per le quali non sarà	
	richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con	
	deliberazione dell'Organo amministrativo, alla riserva	
	legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere	
	b), c), d), e) ed f), dovranno provvedere al risarcimento dei	
	danni e al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata	
	dal regolamento. La Cooperativa può compensare con il debito	
	derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del	
	pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei	
	prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da	
	apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni	
	mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art.	
	1243 del codice civile. Il socio che cessa di far parte della	
	Società risponde verso questa, per il pagamento dei	
	conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il	
	recesso o la esclusione hanno avuto effetto. Se entro un anno	
	dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta	
	l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato	
	verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo	
	e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società	

	gli eredi del socio defunto.	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Elementi costitutivi	
	Art. 16) Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un	
	numero illimitato di quote sociali del valore nominale	
	ciascuna non inferiore ad Euro venticinque né superiore al	
	limite massimo stabilito dalla legge.	
	b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di	
	cui all'art. 23) e con il valore delle quote eventualmente	
	non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei	
	soci deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8);	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o	
	prevista per legge o per statuto. Le riserve indivisibili per	
	disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione	
	dell'Assemblea non possono essere ripartite tra i soci né	
	durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della	
	Società. L'importo delle quote sottoscritte e del relativo	
	sovrapprezzo dovrà essere versato:	
	- almeno un quarto all'atto della sottoscrizione;	
	- il rimanente nei termini da stabilirsi dall'organo	
	amministrativo.	

	Vincoli sulle quote e loro alienazione	
	Art. 17) Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a	
	vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la	
	Società senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie	
	quote deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con	
	lettera raccomandata, fornendo, le indicazioni relative al	
	potenziale acquirente previste nel precedente art.7),	
	controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale	
	acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per	
	eventuali dichiarazioni mendaci. Il provvedimento che concede	
	o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro	
	60 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale	
	termine, il socio è libero di trasferire la propria	
	partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci	
	l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire	
	socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione	
	deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60	
	giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre	
	opposizione al Collegio arbitrale.	
	Bilancio di esercizio	
	Art. 18) L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre	
	di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo	
	amministrativo provvede alla redazione del progetto di	
	bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi entrambi	

	con criteri di oculata prudenza. Il progetto di bilancio deve	
	essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione	
	entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale,	
	ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio	
	consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze	
	relative alla struttura ed all'oggetto della Società,	
	segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla	
	gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al	
	bilancio. L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	1) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore	
	al 30%;	
	2) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n.	
	59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	3) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei	
	limiti ed alle condizioni previsti dall'art.7 della legge	
	31.01.92 n. 59;	
	4) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	5) a riserva straordinaria divisibile, utilizzabile	
	esclusivamente per distribuire i dividendi ai soci non	
	cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le	
	cooperative a mutualità prevalente e per remunerare gli altri	

	strumenti finanziari dei soci non cooperatori;	
	6) a riserva straordinaria indivisibile. L'Assemblea può	
	sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci	
	finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative	
	a mutualità prevalente. L'assemblea può sempre deliberare,	
	che in deroga a quanto sopra descritto, la totalità degli	
	avanzi netti di gestione, beninteso al netto della quota di	
	cui al punto b) ed eventualmente anche al netto di quella al	
	punto c) sia devoluta interamente al fondo di riserva	
	ordinaria.	
	Ristorni	
	Art. 19) L'Organo amministrativo che redige il progetto di	
	bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico	
	a titolo di ristorno a favore dei soci lavoratori qualora lo	
	consentano le risultanze dell'attività mutualistica.	
	L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera	
	sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito	
	mediante una o più delle seguenti forme:	
	- erogazione diretta;	
	- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci lavoratori,	
	dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la	
	quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti	
	fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto	
	in apposito regolamento.	

ORGANI SOCIALI		
Organi		
Art. 20) Sono organi della Società:		
a) l'Assemblea dei soci;		
b) l'organo amministrativo;		
c) il Collegio dei sindaci, se nominato.		
Assemblee		
Art. 21) La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a		
cura dell'Organo amministrativo, mediante lettera		
raccomandata A.R. o mediante altro mezzo idoneo ad assicurare		
la prova dell'avvenuto ricevimento, inviata otto giorni prima		
dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo		
(nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e		
l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve		
essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. In		
mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,		
l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa		
partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli		
Amministratori e Sindaci se nominati sono presenti o		
informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione		
degli argomenti.		
Funzioni dell'Assemblea		
Art. 22) L'Assemblea ordinaria:		
1) approva il bilancio e destina gli utili;		
2) procede alla nomina degli Amministratori;		

	3) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente	
	del Collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto	
	deputato al controllo contabile;	
	4) determina la misura dei compensi da corrispondere agli	
	Amministratori, ai Sindaci se nominati;	
	5) approva i regolamenti interni;	
	6) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei	
	Sindaci se nominati;	
	7) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	competenza dalla legge e dal presente statuto. Essa ha luogo	
	almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 26).	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che	
	l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la	
	trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano	
	almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci	
	sottopongano alla sua approvazione, facendone domanda scritta	
	agli Amministratori. In questo ultimo caso, la convocazione	
	deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti	
	giorni dalla data della richiesta. La convocazione su	
	richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali	
	l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta	
	dell'Organo amministrativo o sulla base di un progetto o di	
	una relazione da essi predisposta. L'Assemblea, a norma di	
	legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per	
	deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri	

	argomenti previsti dall'art. 2365 del codice civile.	
	Costituzione e quorum deliberativi	
	Art. 23) In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente	
	costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più	
	uno dei voti dei soci aventi diritto al voto. In seconda	
	convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque	
	sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi	
	diritto al voto. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta	
	dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.	
	Tuttavia, quando si tratta di deliberare sullo scioglimento	
	anticipato della società e sulla trasformazione della	
	società, l'assemblea per essere valida deve essere costituita	
	tanto in prima che in seconda convocazione almeno dai tre	
	quinti dei soci e le deliberazioni relative devono essere	
	prese da tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti	
	attribuiti a tutti i soci. Nei casi di trasformazione della	
	società o di cambiamento dell'oggetto sociale, i dissenzienti	
	o assenti, hanno diritto di recedere dalla società; la	
	dichiarazione di recesso deve essere comunicata con	
	raccomandata dai soci intervenuti all'assemblea non oltre tre	
	giorni dalla chiusura di questa, e dai soci non intervenuti	
	non oltre quindici giorni dalla data della pubblicazione	
	della deliberazione.	
	Votazioni	
	Art. 24) Per le votazioni si procederà normalmente col	

	sistema dell'alzata di mano, salvo diversa deliberazione	
	dell'Assemblea. Le elezioni delle cariche sociali saranno	
	fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per	
	acclamazione.	
	Voto	
	Art. 25) Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che	
	risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e	
	che non siano in mora nei versamenti delle quote	
	sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione. I soci che, per	
	qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente	
	all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare,	
	mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente	
	diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di	
	socio cooperatore e che non sia Amministratore o Sindaco	
	della cooperativa. Ciascun socio cooperatore non può	
	rappresentare più di un altro socio. La delega non può	
	essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.	
	Presidente dell'Assemblea	
	Art. 26) L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo	
	amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in	
	assenza anche di questi, dalla persona designata	
	dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei	
	presenti. Essa provvede alla nomina di un segretario, anche	

	non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il	
	verbale è redatto da un notaio.	
	Amministrazione	
	Art. 27) L'organo dell'amministrazione è nominato	
	direttamente dall'Assemblea dei Soci che nomina un Consiglio	
	di Amministrazione composto da tre membri. L'organo	
	amministrativo è pertanto investito dei più ampi poteri per	
	la gestione della società. Esso può deliberare su tutti gli	
	atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria	
	amministrazione, che comunque rientrino nell'oggetto sociale,	
	esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal	
	presente statuto. Può perciò anche deliberare l'adesione	
	della cooperativa a consorzi di cooperative o ad organismi	
	federativi e consortili, la cui azione possa tornare utile	
	alla cooperativa stessa ed ai soci nonché concedere,	
	postergare o cancellare ipoteche. L'organo amministrativo può	
	delegare parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei	
	suoi membri oppure ad un comitato esecutivo, il cui numero e	
	le cui attribuzioni sono fissati dalla stessa assemblea.	
	L'organo amministrativo può nominare il direttore e comitati	
	tecnici anche fra estranei, stabilendone la composizione, le	
	mansioni ed eventualmente i compensi.	
	Rappresentanza	
	Art. 28) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la	
	rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi. Egli ha	

	inoltre la rappresentanza della società in giudizio, sia	
	attiva che passiva, avanti a qualsiasi autorità giudiziaria	
	ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione. La	
	rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle	
	deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se	
	nominati. Egli può con la sua firma riscuotere da pubbliche	
	amministrazioni o da privati i pagamenti di qualsiasi natura	
	e titolo, rilasciare liberatorie e quietanze. In caso di	
	assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui	
	attribuiti spettano al Vice presidente qualora sia stato	
	nominato. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione	
	potrà conferire speciali procure, per singoli atti o	
	categorie di atti, ad altri soci oppure ad estranei, con	
	l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.	
	L'Organo Amministrativo rimane in carica tre esercizi sociali	
	ai sensi di legge. Spetta all'Assemblea determinare il	
	compenso dovuto al Presidente.	
	Collegio sindacale	
	Art. 29) Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per	
	legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di	
	tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea. Devono essere	
	nominati dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti. Il	
	Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	

	relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono	
	rieleggibili. La retribuzione annuale dei Sindaci è	
	determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per	
	l'intero periodo di durata del loro ufficio. Il Collegio	
	Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi	
	integralmente composto dai revisori contabili iscritti nel	
	Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.	
	Scioglimento e Liquidazione	
	Scioglimento anticipato	
	Art. 30) L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della	
	Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Devoluzione patrimonio finale	
	Art. 31) In caso di scioglimento della Società, l'intero	
	patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà	
	devoluto nel seguente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.	
	23), lett. c);	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.	
	Disposizioni Generali e Finali	
	Regolamenti	
	Art. 32) L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i	
	regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero	
	dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per	

	meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In	
	tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti	
	all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste	
	dal precedente art. 23).	
	Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e	
	devoluzione	
	Art. 33) I principi in materia di remunerazione del capitale,	
	di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio	
	residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto	
	osservati.	
	E' vietata:	
	- la distribuzione ai soci di dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente	
	versato e comunque nel rispetto di quanto previsto dalle	
	leggi vigenti in materia di requisiti mutualistici;	
	- la remunerazione degli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	- la distribuzione di riserve tra i soci cooperatori.	
	Rinvio	
	Art. 34) Per quanto non previsto dal presente statuto,	
	valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative	

	sociali previste dalla legge 381/91. Per quanto non previsto	
	dal titolo VI del codice civile contenente la disciplina	
	delle società cooperative, a norma dell'art. 2519 si	
	applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a	
	responsabilità limitata. Tuttavia qualora in sede di	
	approvazione del Bilancio d'esercizio, si accerti il	
	superamento del limite patrimoniale di cui al comma 2	
	dell'art. 2519 del codice civile, e si accerti altresì che il	
	superamento del parametro numerico ha raggiunto un grado di	
	stabilità, entro i tre mesi successivi l'Organo	
	amministrativo è tenuto a convocare l'Assemblea per adeguare	
	lo statuto alle norme relative alle Società per azioni,	
	semprechè nel frattempo il numero dei soci cooperatori non	
	sia nuovamente sceso sotto il limite delle venti unità.	
	Ed io Notaio richiesto, ricevo il presente atto scritto	
	con elaboratore meccanografico da persona di mia fiducia, ma	
	per mia cura completato di mio pugno e da me letto ai	
	comparenti che lo hanno approvato, sottoscritto alle ore	
	diciannove e trenta minuti.	
	Consta di quarantasette pagine di ventuno fogli.	
	F.to: Sonia Rosa Bivacqua - Michelangela Cianci - Bivacqua -	
	Giuseppe - GIOVANNI VACIRCA NOTAIO.	
	ESENTE BOLLO	